

**UOC A.A.G.G. e Legale**

**Il dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 802 del 17/10/2019**

**OGGETTO: pagamento all'Agenzia delle Entrate dell'Avviso di liquidazione n°  
2017/001/SC/000004289/0/002 relativo al giudizio IFO/APM rgn 66573/2016.**

Esercizi/o 2019 - conto 509030203    Centri/o di costo 102690

- **Importo presente Atto: € 462,75**

- **Importo esercizio corrente: € 462,75**

Budget

- **Assegnato: € 600.000,00**

- **Utilizzato: € 298.631,64**

- **Residuo: € 300.905,61**

**Autorizzazione n°: 2019/72220.2020**

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC A.A.G.G. e Legale    Proposta n° DT-805-2019

**L'estensore**

**Graziano Fronteddu**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Eleonora Allocca**

**Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale**

**Fabio Andreasi Bassi**

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

*Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale*

- VISTO** il Decreto del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- il Decreto legislativo 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992 n° 421;
- il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288, recante: "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non trasformati in Fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288";
- PREMESSO** che con atto di citazione la Società A.P.M. srl ha convenuto in giudizio gli I.F.O. per il mancato pagamento di alcune fatture per un importo relative a forniture di materiale per un importo di € 17.520,00;
- che il giudizio si è concluso con sentenza sfavorevole per gli IFO n° 4289/2017 del Tribunale Ordinario di Milano;
- che l'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di liquidazione n° 2017/001/SC/000004289/0/002 relativo alle spese di registrazione sentenza per un importo complessivo di € 462,75;
- che tale importo deve essere corrisposto dalla parte soccombente;
- RITENUTO** pertanto, di procedere al pagamento dell'avviso di liquidazione sopra citato, per i motivi in premessa indicati;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.
- ATTESTATO** altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

**Determina**

**Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:**

- procedere al pagamento in favore dell' Agenzia delle Entrate relativo avviso di liquidazione n° 2017/001/SC/000004289/0/002 relativo alle spese di registrazione sentenza per un importo complessivo di € 462,75 rgn 66573/2016;
- far gravare la relativa spesa sul conto n° 5.09.03.02.03 sul relativo esercizio 2019;

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l' esecuzione della presente determinazione.

La UOC A.A.G.G. e Legale curerà tutti gli adempimenti per l' esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

**Fabio Andreasi Bassi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ALGG.  
DS

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO  
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 1 (TNL)  
II DIRETTORE  
PROVINCIALE CAMMILLI DANIELA PAOLA

avverte

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

DOMICILIATO IN  
VIA ELIO CHIANESI 53 00144 ROMA (RM)  
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione

ALLA SENTENZA CIVILE N. 000004289/2017

DEL 13/04/17 EMESSO DAL TRIB. CIVILE ORDINARIO

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI - ARTT. 37, 41 DEL DPR 131/86  
E 8 DELLA RELATIVA TARIFFA PARTE I.  
SENTENZA N. 4289/2017 REP. N. 3442/2017  
CONTROPARTE: A.P.M. SRL  
ENUNCIAZIONE TITOLI SOGGETTI AD IVA: EURO 200,00 (EURO 200,00 X 1 - ARTT.5,22  
DPR 131/86 E 1, TARIFFA PARTE II).  
CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME SOGGETTE AD IVA PARI AD EURO 17.520,00: EURO  
200,00 (NOTA II ART.8 TARIFFA PARTE I).  
CONDANNA AL PAGAMENTO DI INTERESSI F.C. IVA PARI AD EURO 1.801,46: EURO 54,00  
(ALIQ.3% - ARTT.15 DPR 633/72 E 8 TARIFFA PARTE I).

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da  
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	454,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	8,75
	<b>TOTALE DOVUTO</b>	<b>462,75 EURO</b>

19/09/2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*)

MARIA ANTONIETTA LAROCCA

(\*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE CAMMILLI DANIELA PAOLA

AVVISO DI ROMA / SC/000004289/0/002

**30 SET. 2019**

Prot. Arrivo n. 13230

C.F. 02153140583

*Dati da indicare nel ricorso*

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D1 n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

*Come costituirsi in giudizio*

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

